

n. 4/3-10

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

4 FEBBRAIO 2010

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **4 Febbraio 2010**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PESSANA e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **20** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **DELIZZOS, MAGLIANO, PEPE, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO «COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO - APPROVAZIONE»

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO «COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO - APPROVAZIONE»

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione VALLE, riferisce:

La Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Divisione Commercio – Settore Mercati con nota del 22 dicembre 2009 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza in merito “Commercio su Area Pubblica- Modifiche ed Integrazioni al Regolamento - Approvazione”.

Premesso che

Il vigente Regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, a seguito di alcuni anni di applicazione concreta, richiede un adeguamento alla luce delle mutevoli esigenze di questa particolare forma di attività commerciale.

In particolare, si rendo opportuno completare, accanto alla regolamentazione delle attività svolte sulle aree mercatali, altresì, la disciplina delle attività di commercio che, sia pur esercitate in aree extramercatali del territorio cittadino, possono ritenersi affini, in termini di provvedimenti autorizzativi, a quelle propriamente svolte sui mercati rionali. Ciò allo scopo precipuo di fornire a tutte le attività esercitate su area pubblica o su aree in disponibilità della Città un'ideale ed omogenea regolamentazione tale da garantire maggiore chiarezza sia agli operatori sia agli organi preposti alla vigilanza sul territorio.

La normativa nazionale e regionale in materia di commercio su area mercatale, in quanto compatibile, costituisce un punto di riferimento imprescindibile dal quale partire per disciplinare qualunque attività di commercio esercitata su suolo pubblico.

Al tempo stesso, si ritiene necessario, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, consolidare, nello schema dell'atto regolamentare, alcuni iter già disciplinati con precedenti atti deliberativi, della Giunta i quali, a seguito della loro applicazione, hanno dimostrato garanzia di snellimento nell'attività degli uffici e, dunque, sono stati accolti con favore dagli operatori (si ricordi, a titolo esemplificativo, la sostituzione del rilascio di apposita autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività in caso di affitto di azienda commerciale).

Inoltre, nelle modifiche regolamentari si è tenuto conto dei principi di cui alla Direttiva cd. 'Bolkestein' approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, divenuta formalmente la numero 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, con la quale si è inteso facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea.

Essa si propone come direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione sulle modalità applicative dei principi enunciati. Il criterio generale a cui si ispira è stato individuato nella libera circolazione nel settore dei servizi.

Per raggiungere questi obiettivi, la Direttiva propone la semplificazione delle procedure amministrative, eliminando l'eccesso di burocrazia, nonché l'eliminazione di autorizzazioni definite come "discriminatorie".

In attuazione della medesima, la legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'articolo 9 comma 4, ha modificato l'articolo 19 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungendo il seguente periodo: "Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente".

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 19 è stato così modificato: "L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies." Omissis.

A seguito di tali modifiche normative, con deliberazione della Giunta comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08018/016) sono stati individuati i procedimenti per i quali è venuta meno l'esigenza di procedere alla emissione e consegna di apposito titolo autorizzatorio, con conseguente applicazione del regime semplificato.

Conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione, laddove il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o commerciale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, il nuovo testo regolamentare ha recepito che l'atto di autorizzazione è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente

richieste. Si vedano, a tale proposito, le nuove norme regolamentari in materia di rilascio e subingresso in autorizzazioni con o senza posteggio.

Inoltre, si prevede una calendarizzazione delle richieste provenienti dagli operatori con maggiore frequenza, allo scopo di fornire a questi ultimi ed agli uffici preposti all'attività istruttoria un ordine organizzativo che consenta di programmare con anticipo o, comunque, con una determinata cadenza le attività oggetto di autorizzazione (a titolo meramente esemplificativo: aperture straordinarie dei mercati cittadini, aggiornamento delle graduatorie dei mercati con il coinvolgimento degli interessati, ricezione ed inserimento delle cause giustificative delle assenze dal posteggio, consolidamento nella bozza di regolamento della procedura per la concessione di miglìoria del posteggio).

In considerazione dell'esigenza di garantire certezza nel funzionamento dei mercati e nell'offerta merceologica dei prodotti, si ritiene di limitare la ricevibilità delle domande di cambio settore alle sole aree mercati non ancora riqualificate, fermo restando l'onere, prima di effettuare il cambio di settore, di procedere alla verifica circa la disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologica di interesse del richiedente.

Con riguardo alle verifiche circa la regolarità della posizione debitoria degli operatori nei confronti della Città, si ritiene opportuno estendere la sfera temporale oggetto di controllo a tutti gli anni precedenti alla data delle istanze presentate dai medesimi, allo scopo di delineare un quadro completo della situazione nei pagamenti risultanti in capo al soggetto interessato.

Infine, in merito alla gestione degli impianti energetici ed idrici nelle aree mercatali, si richiama la procedura ad evidenza pubblica, già oggetto di precedenti provvedimenti deliberativi, con la quale la contabilizzazione delle utenze può essere affidata a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro.

In considerazione delle modifiche ed integrazioni proposte, si ritiene necessario seguire il metodo della 'novellazione', ossia intervenendo direttamente sul testo del regolamento, sia attraverso modifiche dell'articolato sia attraverso l'introduzione di commi aggiuntivi, anche al fine di rendere di più facile consultazione il testo approvato.

Il testo risultante è stato redatto, previa valutazione delle osservazioni pervenute da parte della Commissione Consultiva Tecnica, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina sulle aree mercatali sopra citato.

Sentita la III Commissione in data 01/02/10, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2009-08993/016 avente ad oggetto: "Commercio su Area Pubblica- Modifiche ed Integrazioni al Regolamento - Approvazione".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;

- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009-08993/016 avente ad oggetto: “Commercio su Area Pubblica- Modifiche ed Integrazioni al Regolamento - Approvazione”.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	20	
Astenuti	5	(Arnulfo, Bura, Invidia, Miletto e Pessana)
Votanti	15	
Voti favorevoli	15	

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009-08993/016 avente ad oggetto: “Commercio su Area Pubblica- Modifiche ed Integrazioni al Regolamento - Approvazione”.